

CXVI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 21 MARZO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Commemorazione (del senatore Morra di Lavriano) 3301

Oratori:

PRESIDENTE	pag. 3301
BAVA BECCARIS	3302
LAMBERTI	3303
MORRONE, <i>ministro della guerra</i>	3302

Disegni di legge (discussione di):

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra (324-A bis) (sequito) 3304, 3307

Oratori:

FERRERO DI CAMBIANO, <i>relatore</i>	3304, 3307, 3308, 3310, 3315
FOA, <i>della Commissione</i>	3312
GAROFALO	3311
ORLANDO, <i>ministro dell'interno</i>	3305, 3311, 3315
MORRONE, <i>ministro della guerra</i>	3308, 3312
SAN MARTINO	3304, 3305, 3307, 3312

(presentazione di) 3303, 3307

Relazioni (presentazione di) 3303, 3315

Ordine del giorno (sull') 3316

Oratori:

MAZZIOTTI	3313
ORLANDO, <i>ministro dell'interno</i>	3316

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3317

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio ed i ministri dell'interno, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei trasporti marittimi e ferroviari ed il ministro senza portafoglio senatore Scialoja.

FRASCARA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Commemorazione
del senatore Morra di Lavriano.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Pur troppo il senatore Morra di Lavriano, del cui improvviso pericolo ieri fummo in angoscia, oggi non è più; e della sua morte grave duolo prende il Senato.

Nato era a Torino il 24 dicembre 1830 di famiglia d'antica contea. Educato alla milizia ed istruito l'ingegno, condusse l'intera vita nell'esercito, salendo ai sommi gradi ed ai maggiori onori. Nè solo con le armi servì segnalatamente la Patria e lo Stato; ma nella rappresentanza nazionale, nella diplomazia, nell'ordine interno. Contava le campagne della guerra dell'indipendenza, salendo al 1848; e portava la medaglia d'argento al valor militare guadagnata nella giornata di Custoza del 1866. Fu primo aiutante di campo del principe Amedeo d'Aosta, di re Umberto, del principe di Napoli, oggi felicemente regnante. Alla Camera fu deputato di Carmagnola nella legislatura 12^a e tra i rappresentanti del 3^o collegio di Torino nelle 15^a e 16^a; partecipando con attività ai lavori e discutendo specialmente sulle questioni militari. Nel 1883 in Sicilia nella epidemia colerica meritò la medaglia dei benemeriti della salute pubblica. Vi fu nei primi del 1894 Commissario straordinario. Andò ambasciatore a Pietroburgo nel 1897. Fu nominato senatore nel 27 ottobre 1890. Noi lo vedemmo assiduo all'opera e lo udimmo. E-heggeranno qui per lungo tempo le sue frequenti mani-

festazioni di amor patrio e di devozione al Re ed alla Casa di Savoia; e lungamente sarà la sua memoria onorata. (*Approcazioni*).

PRESIDENTE. Dal generale Cadorna, comandante supremo del nostro esercito, ricevo il seguente telegramma:

« La devozione e amicizia che mi legava al generale Morra, mi fa rimpiangere di non poter partecipare alla commemorazione che il Senato farà di lui. La prego però di tenermi presente per ogni eventuale manifestazione dei colleghi in onore dell'uomo benemerito dell'esercito e del Paese che, combattendo nella prima guerra del Risorgimento, assertore convinto dell'ultima, chiuse la vita con la fede della sua giovinezza nei destini d'Italia.

« Firmato: Generale CADORNA ».

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Benché oppresso da un profondo dolore e coll'animo conturbato, sento tuttavia il dovere di tributare poche parole di vivo compianto all'amico indimenticabile, Roberto Morra Di Lavriano.

Quasi coetanei, abbiamo iniziato assieme la nostra vita militare, or sono 72 anni, nell'Accademia militare di Torino. Fra quelle mura abbiamo sentito i primi palpiti per la guerra dell'indipendenza, allorchando giungevano a noi gli echi delle dimostrazioni popolari plaudenti al Re Magnanimo, quando si cantava l'inno fatidico di Goffredo Mameli, che, nella tarda età, egli ha sentito ripetere con non minore entusiasmo dal suo amato figliuolo, all'inizio della guerra.

Non mi soffermo a parlare della operosa, fulgida carriera del Morra, già illustrata tanto nobilmente dal venerato nostro Presidente; intendo solo esaltare le sue eccelse qualità morali, la bontà del suo animo sempre incline alla indulgenza, la serenità costante del suo spirito, la sua fede incrollabile nei destini gloriosi della patria, alla quale diede cuore ed intelletto, sino all'ultimo respiro, poiché volle ed ottenne di rientrare in servizio senza assegni, tosto scoppiata la guerra.

Egli non ebbe mai il minimo dubbio sulle sorti gloriose della guerra, e la sua fede sapeva infondere negli animi titubanti.

Malgrado l'avanzata età gli stessi palpiti giovanili vibravano nel cuore del veterano della guerra del 1848.

Vada il mio mesto saluto alla salma dolorata dell'amico, e possano le mie sincere parole di compianto riuscire di qualche conforto al desolato figliuolo ed al vecchio fratello, veterano anch'esso delle prime guerre dell'indipendenza e della guerra d'Oriente. (*Approcazioni vicissime*).

MORRONE, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, ministro della guerra. Onorevoli senatori!

A nome del Governo e dell'esercito prendo la parola per sciore un tributo d'onore alla memoria del compianto senatore, generale Morra di Lavriano e di Montà, spentosi ieri dopo breve ma ferissima malattia.

Il generale Morra era un vegliardo ed un veterano, ma, pur nella gravezza della sua tarda età, conservava meravigliosamente integre quelle facoltà di mente e di spirito che rendevano preziosa la sua attività, fatta di cosciente patriottismo e di fervida fede!

Da bravo soldato, egli è, come suol dirsi, uorto sulla breccia, e pure alla vigilia di soggiacere al morbo crudele e quasi fulmineo che lo ha rapito al nostro affetto, egli prodigava ancora l'opera sua solerte per coordinare e sviluppare sempre più in paese quelle energie consolidatrici di resistenza e propiziatrici di vittoria, di cui egli apprezzava tutto l'instimabile valore ed al cui incremento si dedicava con quello stesso fervore che, ove gli anni glielo avessero consentito, avrebbe entusiasticamente e proficuamente portato fra le schiere dei combattenti.

Lo stato di servizio del generale Morra è brillante enumerazione dei suoi altissimi meriti e delle sue non comuni benemerienze, che rapidamente lo condussero ai più alti gradi della gerarchia e, nel corso della sua carriera, frequentemente lo designarono al disimpegno di importanti ed onorifici incarichi che, sempre, in paese ed all'estero, egli seppe egregiamente assolvere.

Le stesse doti e la provata sua profonda devozione per la nostra Augusta Dinastia gli conferirono più volte l'alto onore di prestare l'o-

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MARZO 1917

pera sua a diretto servizio dei nostri Sovrani e Reali Principi.

Nella giornata di Custoza seppe guadagnarsi la medaglia d'argento al valor militare per l'eroismo dimostrato al fianco dell'Augusto comandante Duca d'Aosta di quella stessa valorosa brigata Lombardia, che, sotto gli ordini anche oggi di un valoroso Duca d'Aosta, ha di recente rinnovato brillanti e fulgidi fasti di eroismo e di gloria. (*Approvazioni vivissime*).

Scoppiata la nostra guerra, senti imperioso il desiderio di spendere per essa le sue mirabili energie e la sua instancabile attività. Impossibilitato per la sua età a riprendere sul campo le sue mansioni di generale, volle e seppe egregiamente moltiplicarsi nella organizzazione delle forze di resistenza e di vita nazionale.

Presidente del Comitato nazionale per il munizionamento, membro del Comitato centrale di mobilitazione industriale, presidente della Commissione per la mano d'opera femminile, a tali patriottiche e filantropiche iniziative dedicava tesori di attività, di esperienza e di amor patrio.

La morte inesorabile volle ieri rapirlo alla famiglia, all'esercito, alla patria!

Vada a lui un pensiero di profondo rimpianto e di devota ammirazione! (*Approvazioni generali. Applausi*).

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Propongo che il Senato voglia presentare le sue condoglianze alla famiglia dell' illustre defunto.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Associarsi alle parole dette con tanto sentimento dal nostro amato Presidente e dal ministro della guerra e in modo particolare dal collega ed amico Bava Beccaris sarebbe un di più.

Vorrei però esprimere un pensiero, che non so se potrà essere accolto, senza venir meno alla riverenza dovuta alla persona alla quale è diretto.

Io so quale culto di amore filiale avesse per l'Augusto suo padre l'attuale duca d'Aosta, che il ministro della guerra ha ora nominato ricordando come il generale Morra nel 1866 fosse addetto alla persona del principe Amedeo, allora comandante della brigata Lombardia.

Io che ebbi l'onore di appartenere nella giornata di Custoza a questa brigata ricordo benissimo la parte presavi dal generale Morra,

allora tenente colonnello di stato maggiore, a fianco del valoroso suo comandante.

So con quali accenti di fierezza, d'orgoglio e di tenerezza filiale il duca d'Aosta, Comandante della III armata, nel premiare solennemente con medaglia d'oro la brigata Lombardia facente parte della sua armata e copertasi di gloria nella campagna che si sta combattendo, abbia rievocato i fasti della brigata condotta al fuoco nel 1866 per primo dall'Augusto suo padre, che vi rimase ferito.

La scomparsa del generale Morra che a quei ricordi è strettamente associato non può non avere una ripercussione sull'animo nobilissimo dell'augusto Principe.

E credo che lo esprimere oggi a S. A. R. il duca d'Aosta i nostri sensi per la morte del generale, debba riuscire omaggio non sgradito a Sua Altezza Reale.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la proposta del senatore Bava Beccaris si intende approvata ed io vi darò esecuzione.

Quanto all'altra proposta del senatore Lambertini, la Presidenza la prenderà in considerazione per darvi effetto nel miglior modo possibile.

Presentazione di una relazione e di disegni di legge.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Regio erbario e museo coloniale in Firenze ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Luciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

ARLOTTA, ministro per i trasporti marittimi e ferroviari. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARLOTTA, ministro per i trasporti marittimi e ferroviari. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1916, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato;

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, n. 685, che estende al personale di ruolo delle ferrovie di Stato il trattamento di cui al-

l'ultimo comma dell'art. 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Arlotta della presentazione di questi disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

Come il Senato ricorda, ieri fu votato l'articolo 3.

Passeremo ora alla discussione dell'art. 4 che rileggo:

Art. 4.

L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e sovra tutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per scopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque di assistenza degli invalidi al lavoro in genere;

c) dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

A questo articolo i senatori Del Carretto, Dorigo, San Martino e Tanari propongono i seguenti emendamenti:

a) *dopo le parole:* delle associazioni... *aggiungere:* ed essenzialmente dei Comitati, ecc.

c) *dopo le parole:* e del lavoro, *aggiungere:* per gli invalidi collocati e di propri ispettori per quelli che sono ancora nelle case di rieducazione.

Ha facoltà di parlare il senatore San Martino per svolgere questi emendamenti.

SAN MARTINO. Tenevo solo a che fosse mantenuta la parola « essenzialmente » accanto ai comitati che particolarmente si occupano della rieducazione; ciò mi sembrava giusto e dovuto.

In secondo luogo non si comprende perchè

per quegli invalidi i quali si trovino ancora nelle case di rieducazione si debba avere la vigilanza degli ispettori del Ministero dell'industria e del lavoro, anzichè degli ispettori dell'Opera nazionale, la quale essendo assistita da uno speciale Consiglio tecnico di sanitari si trova in migliori condizioni per poter esercitare tale vigilanza.

Ecco le ragioni di questi emendamenti che noi abbiamo intenzione di mantenere.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. La Commissione non può accogliere i due emendamenti proposti dall'onorevole senatore San Martino.

Non può accogliere il primo, perchè la parola « essenzialmente » se risponde al concetto che abbiamo comune con l'onorevole San Martino ed informa la disposizione diremo quasi fondamentale cui si riferisce, non è parola tecnicamente adatta per una legge. E cosa aggiunge la parola « essenzialmente » quando la legge dice già nel suo testo che l'Opera si deve valere « soprattutto » del concorso dei comitati? È quindi perfettamente inutile oltrechè inopportuna l'aggiunta.

Quanto al secondo emendamento, io non giungo a comprenderlo, perchè, o si tratta di ispettori, che abbiano le loro mansioni nell'interno stesso degli Istituti e delle scuole e allora sono funzionari di questi Istituti che la legge non deve espressamente contemplare; o si tratta d'ispettori che l'Opera nazionale poi creerà ed allora costoro hanno il loro posto assegnato negli organi diretti dell'Opera stessa e neanche per essi occorre un cenno speciale nella legge.

Per un verso o per l'altro gli ispettori ai quali accenna l'onorevole senatore San Martino non vanno posti a pari con quelli che sono contemplati, e sono funzionari di Stato, nel comma che discutiamo. La Commissione quindi non accetta gli emendamenti dell'onorevole San Martino e lo prega di volerli ritirare.

Io chiedo invece all'onorevole ministro dell'interno ed agli onorevoli colleghi del Senato che piaccia loro, in omaggio a quanto hanno così ben detto gli onorevoli senatori Marchiafava e Foà ed in omaggio alle promesse ed

agli affidamenti dati dall'onorevole ministro dell'interno, che al comma b) sia aggiunto: « E di quelle associazioni che intendono alla profilassi ed alla cura della tubercolosi ».

Così daremo come una specie di veste legale alle due benemerite associazioni, Federazione nazionale delle Opere antitubercolari, Lega nazionale Italiana per la lotta contro la tubercolosi, perchè aiutino il Governo e coadiuvino l'Opera nazionale in quell'assistenza benefica che tutti vogliamo consacrata ai tubercolosi invalidi di guerra.

E poichè ho la parola, desidero di farmi l'eco di un pensiero e di un sentimento che certamente è nell'animo di tutti noi ed è stato già accennato in Parlamento e fuori. Qui parliamo degli istituti, dei ricoveri, delle scuole di rieducazione che già sono state istituite, ma esse non provvedono e non potranno provvedere a quei grandi invalidi della guerra che non hanno quasi più forma umana, che non potranno trovar pace nè cura nelle famiglie, a quei miseri soli ed abbandonati cui nessuno assisterà. Per questi deve sorgere un grande istituto nazionale, per questi si deve predisporre dalla beneficenza privata, dall'Opera nazionale, dal Governo, un grande ricovero dove siano ospitati e curati con ogni amorevolezza, con ogni conforto, dove le loro miserie si confondano per lenirsi a vicenda in un raggio di speranza comune, in una visione di comuni ricordi che li sollevi e renda loro meno amara la vita. Noi preludiamo col desiderio a quell'albergo degli invalidi che sarà monumento della riconoscenza e della pietà nazionale. Non è necessario che questa nostra legge lo crei o lo consacri. Basta che di qui ne parta l'idea perchè accolta oggi, sia attuata domani col concorso di tutti quelli che sentono la religione della Patria e la pietà dei miseri che per essa hanno sofferto e soffrono. (*Vive approvazioni*).

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. La parola « essenzialmente » non fu da me inventata, ma semplicemente adottata perchè la ritenevo conveniente avendola trovata nella proposta ministeriale, già approvata dalla Camera dei deputati. Quanto agli ispettori, la dicitura dell'emendamento non è forse stata sufficientemente chiara, perchè non si è mai pensato ad ispettori interni dei

Comitati: si è pensato invece con la parola « propri » ad alludere all'Opera, ritenendo che l'Opera nazionale per i suoi fini, per la sua costituzione, per quel Consiglio sanitario che avrà nel suo seno, sia assai meglio adatta ad esercitare, mediante ispettori propri la sua tutela sopra gl'invalidi, finchè saranno nelle case di rieducazione, cioè finchè saranno soggetti a quella speciale disciplina ed a quello speciale ordinamento sopra i quali non so se il Ministero dell'industria e del lavoro abbia la necessaria competenza.

Rilevo poi un accenno fatto molto nobilmente dal relatore all'opportunità di un edificio che accolga i gravissimi invalidi: ma io so che da una nobil donna forestiera è stato appunto offerto un edificio a tale scopo presso Firenze, e quindi credo che una gran parte della difficoltà sia già superata. Resterà solamente all'Opera nazionale, e al Governo, ad integrare questo primo gesto generoso che avrà indubbiamente degli effetti benefici per quegli invalidi specialmente gravi, a cui opportunamente ha alluso l'on. relatore.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Il nostro animo non può non vibrare che di vivo contentimento per l'aspirazione enunciata con sì nobili parole dall'onorevole relatore circa l'istituzione di un grande ricovero nazionale per gl'invalidi che non possono più rieducarsi alla vita attiva; ed io confermo quanto, in via di notizia, ha detto or ora l'onorevole San Martino: e cioè che una insigne donna straniera, ma che ama molto il nostro Paese, ha già provveduto alle basi di questo grande edificio. Certamente, l'Opera nazionale e il Governo non potranno che concorrervi con ogni loro entusiasmo.

Per quanto riguarda i vari emendamenti, io vorrei pregare tutti i proponenti di non insistervi, perchè mi sembra che in fondo non si tratti che di dissensi formali; e ciò che si desidera di conseguire con gli emendamenti, mi pare già si trovi nell'articolo, ed allora è inutile tormentare le parole quando i concetti ci sono.

Primo emendamento dell'onorevole San Martino. Dopo le parole: « delle associazioni » aggiungere: « ed essenzialmente dei Comitati ecc. ».

Ora, il testo della Commissione già contiene questa esortazione a servirsi di preferenza dei Comitati. « Essenzialmente » non è parola tecnica; con essa si vuol dire « a preferenza »; ora, il testo della Commissione dice appunto: « L'Opera nazionale esplica la sua azione per mezzo di organi locali e soprattutto col concorso ecc. Quel « soprattutto » è proprio l'« essenzialmente » desiderato dall'on. San Martino.

Non bisogna dimenticare che qui l'espressione « Comitati » è presa in un senso ristretto qual è venuto fuori dall'uso: s'intendono, cioè, quei Comitati specificati nella lettera *a* di quest'articolo. In una legge queste espressioni vanno prese non nel senso comune, ma nel loro senso specifico. Ora i Comitati, cui accenna il senatore San Martino sono appunto quelli, come ho detto, di cui ci parla la lettera *a* dell'art. 4. Dal momento che il testo concordato già dice che l'Opera nazionale deve servirsi soprattutto di questi Comitati, mi pare che l'aggiungere l'« essenzialmente » desiderato dall'onorevole San Martino sia del tutto superfluo.

Secondo emendamento. Dopo le parole: « e del lavoro » aggiungere: « per gli invalidi collocati e di propri ispettori per quelli che sono ancora nelle Case di rieducazione ».

Ora io osservo che qui il « soprattutto » agisce in senso inverso. Con l'aver detto che l'Opera nazionale si serve soprattutto dell'ispettorato medico dell'industria e del lavoro, non si esclude che si possa servire anche di altri enti. Si dice che essa si deve servire a preferenza di quelli, ma non si escludono gli altri organi. Ed allora perchè escludere gli ispettori del Ministero dell'interno? Essi, anzi, dovrebbero avere, ad essere nominati, un titolo di preferenza rispetto a coloro cui si riferisce l'onorevole San Martino, in quanto che l'Opera nazionale dipende dal Ministero dell'interno, che ha appunto i suoi ispettori, i quali per questa materia potrebbero essere molto indicati. Ma io non chiedo che se ne faccia espressa menzione, appunto perchè la legge non li esclude e perciò io potrò sempre servirmene.

Non vedo, dunque, la necessità di un'espressione come quella suggerita dal senatore San Martino.

Ma, inoltre, resterebbe un dubbio particolare, ove l'emendamento fosse approvato. L'emendamento parla di ispettori propri dell'Opera nazionale. Che cosa si vuole intendere con ciò?

Si vuol forse accennare alla possibilità (come mi pare d'aver compreso dalla seconda dichiarazione dell'onorevole San Martino) delle ispezioni compiute direttamente dai componenti dell'Opera stessa? Ed allora ciò già è detto nel principio dell'articolo: « L'Opera nazionale esplica la sua azione 'direttamente', per mezzo dei suoi organi ». Dunque, non è escluso, anzi non si può non ammettere che l'Opera nazionale, per mezzo dei propri suoi componenti, s'informi dello stato degli invalidi.

E se così è, mi sembra che già sia compreso nell'articolo quanto l'onorevole San Martino domanda.

Che se, invece, vuole accennare ad ispettori, a funzionari burocratici, dipendenti direttamente dall'Opera nazionale, ed allora io debbo dire: non pregiudichiamo questo problema, non stabiliamo l'esistenza di una speciale burocrazia.

Sotto ogni aspetto, quindi, e non perchè io abbia alcun che in contrario (giacchè l'articolo non l'esclude, ma anzi può anche ammetterlo) credo che l'emendamento proposto dall'onorevole San Martino non sia necessario.

In materia di emendamenti, io ritengo che il Senato la pensi un po' come me: e cioè che ove essi non sieno proprio necessari, è meglio farne a meno.

Vorrei, inoltre, pregare la Commissione di non insistere nell'emendamento proposto, appunto per ragioni simili a quelle che ho detto testè a proposito dell'emendamento del senatore San Martino.

La Commissione vorrebbe che alla lettera *b* là dove si parla degli enti pubblici « che hanno per iscopo, ecc. », si aggiungessero le altre: « la Federazione e la Lega contro la tubercolosi ».

Ora ho già dichiarato ieri all'onorevole Foà che non solo non escludo, ma intendo anzi servirvi della loro cooperazione; ma perchè farne una citazione particolare?

E, allora, perchè non citare anche le altre opere congeneri? Non avrebbero forse ragione di essere rappresentate anche delle associazioni istituite per la cura degli invalidi? Perchè citare soltanto una forma di assistenza, che, per altro, cogli invalidi c'entra un po' di sbieco? Non saprei, in verità, comprendere la ragione della speciale menzione. Quelle due benemerite associazioni s'intendono già comprese nella

lettera *a* dell'articolo ed io - ripeto - intendo valermi della loro cooperazione; ma non trovo ragione perchè di esse soltanto s'abbia a fare speciale menzione.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. La Commissione prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro dell'interno e non insiste nell'emendamento che aveva proposto perchè si facesse cenno delle due istituzioni che attendono alla cura dei tubercolotici: le dichiarazioni del ministro valgono per quello che da noi si voleva con l'emendamento.

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Prendo atto anche io delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Mi permetto di fare una sola osservazione. Il « soprattutto » allude ai capoversi *a, b, c*, quel « soprattutto » che comprende tre categorie di organismi tanto differenti, mi sembra non risponda allo scopo. Detto ciò, non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Essendo ritirato anche questo emendamento, pongo ai voti l'art. 4 nel testo concordato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Ho l'onore di presentare al Senato del Regno un disegno di legge per conversione in legge di un decreto luogotenenziale del 21 febbraio 1917, contenente norme per la promozione durante la guerra al grado di archivista e ai gradi corrispondenti nelle amministrazioni dello Stato.

Prego il Senato di demandare l'esame di questo disegno di legge all'Ufficio centrale che già esaminò e riferì intorno al disegno di legge che è iscritto al n. 7 dell'ordine del giorno e che reca il n. 323.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, della presentazione di questo disegno di legge.

Chiedo al Senato se consenta nella domanda del Presidente del Consiglio dei ministri circa l'esame di questo disegno di legge.

Se non vi sono opposizioni, la domanda s'intende accolta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione. E passiamo all'art. 5; lo rileggo:

Art. 5.

L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui al comma *a*) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorità ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione; ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondono ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione esercitando quindi sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

L'Opera nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti là dove non ne siano sorti e può nominare speciali delegati dove lo ritenga opportuno.

Può anche eventualmente promuovere dai prefetti la costituzione d'ufficio di federazioni provinciali fra gli enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma *a* del precedente articolo.

Può richiedere al ministro dell'interno la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti Enti, Comitati e Istituti.

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite col regolamento per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio.

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purché abbiano riacquisita la capacità di prestare utile servizio.

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata d'ufficio dall'amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Mi si permetta di rivolgere a nome della Commissione una domanda all'onorevole ministro della guerra, per provocare una dichiarazione che conforti e completi quanto è stabilito nel primo comma di questo articolo 6.

La disposizione proposta nella legge, riguarda il mantenimento nelle file dell'esercito di quei generosi che hanno combattuto per la patria e che ne sono rimasti mutilati. È una disposizione che si trovava nel disegno di legge ministeriale venuto dalla Camera e s'impone a tutti. Ma è stato elevato un dubbio, quindi prego l'onorevole ministro della guerra di volerlo chiarire; è stato elevato il dubbio che questi mutilati, per quanto ritenuti ancora idonei al servizio militare e mantenuti nel loro grado per i servizi di cui sono ancora capaci, non possano proseguire la loro carriera con l'avanzamento che ottengono i loro compagni di essi più fortunati e forse meno valorosi.

Questo dubbio si è anche fatto più forte per la disposizione di un recente decreto luogotenenziale che limita ad un grado l'avanzamento assicurato ai militari mantenuti nel servizio attivo. Codesto non risponderebbe ai sensi di giustizia ed a quella stessa disciplina militare che si rafforza col riconoscimento e col premio

del valore mostrato, nei cimenti della guerra. Io prego quindi vivamente l'onorevole ministro della guerra di voler eliminare questo dubbio e togliere questa incertezza dando la desiderata assicurazione, che ai mutilati riconosciuti ancora capaci di servire nell'esercito non sarà preclusa, ma rimarrà aperta, quella carriera militare nella quale hanno bene meritato per il valore mostrato. (*Approvazioni*).

MORRONE, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *ministro della guerra*. Il ministro della guerra si è preoccupato di evitare quell'equivoco e di assicurare le persone interessate circa la portata di questo art. 6 della presente legge. Parlo degli ufficiali, perché per i militari di truppa le pensioni sono talmente buone che l'art. 6 di questa legge non li riguarda.

Riguardo agli ufficiali, si è stabilito che i monocoli, quelli che hanno un braccio solo od un'altra invalidità che permetta loro di continuare a fare il servizio militare, continuano a proseguire la loro carriera.

Sono dichiarati invalidi quelli che disgraziatamente hanno un complesso di malattie che non consentono di tenerli in servizio; per questi c'è il vantaggio del trattamento a cui si riferisce questo articolo.

In altri termini, quelli cui si può usar larghezza, continuano nella carriera. Il decreto luogotenenziale, cui si accennava parla dei militari dichiarati invalidi; bisogna che il militare sia dichiarato non idoneo al servizio.

In altri termini il Governo si è preoccupato del fatto cui ha accennato l'onorevole relatore ed ha provveduto con tutta la larghezza possibile.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Io prendo atto volentieri della dichiarazione fatta dall'onorevole ministro della guerra e lo ringrazio di averla fatta così autorevolmente innanzi al Senato.

Mi permetto però di aggiungere una calda raccomandazione che sia veramente usata la maggiore larghezza, compatibile con le esigenze del servizio militare; e tutte le volte che sia

possibile conservare questi ufficiali in parecchi di quei servizi militari che possono anche essere adempiuti non dirò da invalidi, ma da mutilati, le cui attitudini fisiche ancora consentono di tenere tali uffici, questo sia consentito.

MORRONE, *ministro della guerra*. Ne terrò conto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'art. 6.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.

La condizione di invalido della guerra costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

In entrambi i casi dovrà risultare da certificato, rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale, o dal Comitato locale ad essa collegato, che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira.

In caso di contestazione eccepita dall'Amministrazione deciderà un collegio composto del medico provinciale, di un medico militare e di altro sanitario delegato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato.

È data facoltà alle singole Amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, ai limiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.

La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consueti, concesse agli orfani della guerra.

(Approvato).

Art. 8.

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1º maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere rias-

sunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purchè ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purchè dal certificato di un sanitario designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquisito la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.

(Approvato).

Art. 9.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate, - quando abbiano posti disponibili, - al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorchè gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi della guerra, e, a parità di titoli cogli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani della guerra, quella dei figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

(Approvato).

Art. 10.

Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sarà aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.

Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-17, oltre lo stanziamento di lire 500,000 portato dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sarà stanziata la somma di lire 1,000,000.

L'Opera nazionale si gioverà altresì dei fondi da essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie e di altri istituti.

Il patrimonio residuo dell'Opera nazionale, cessate le necessità derivanti dalla guerra, sarà devoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.

(Approvato).

Art. 11.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1º aprile del 1915, n. 462.

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'articolo 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Consenta l'onorevole ministro dell'interno che io segnali una omissione che è certamente sfuggita, e che siamo ancora in tempo a riparare. Il Governo nelle sue proposte e la Camera dei deputati nelle sue deliberazioni, sono stati larghi di favori fiscali - chiamiamoli così - all'Opera nazionale ed ai Comitati per gl'invalidi. Infatti,

con le disposizioni citate in questo articolo, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, dalla tassa di manomorta, da certe tasse giudiziarie, dai tributi erariali, comunali e provinciali; ma non si esentano le donazioni ed i lasciti dalle tasse relative. Ora perchè? Quando si vuol fare una elargizione a quest'Opera nazionale ed a questi Comitati per gl'invalidi facendo quello che è nell'animo di tutti noi, cioè provvedendo a questi generosi che hanno combattuto per la patria, lo Stato può venire a dire: no, prima prendo la parte mia, il resto vada all'Opera nazionale od ai Comitati? Evidentemente questo non poteva essere nel pensiero di chi ha formulato la legge e siccome negli accordi corsi con l'onorevole ministro dell'interno abbiamo detto che anche per via si sarebbe potuto riparare a qualche omissione che fosse avvertita, non pare a lei, onorevole ministro, che sia questo il caso di aggiungere alle disposizioni della legge che i lasciti e le donazioni fatte all'Opera nazionale ed ai Comitati pro invalidi siano esenti dalle tasse relative? Ella mi risponderà forse che non sono qui presenti nè il ministro delle finanze, nè il ministro del tesoro...

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Le risponderò proprio questo.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. ...ma prenda lei per loro questa responsabilità, onorevole ministro dell'interno, e farà una nobile e lodevolissima cosa, poichè quando si consentono quelle altre esenzioni che sono di tanto maggiori, non si può volere che si paghino le tasse più discrete che colpiscono le donazioni ed i lasciti.

Mi si dirà forse ancora che tale disposizione non vi è nella legge che riguarda le Opere pie; ma qui si capisce la restrizione perchè il legislatore finanziario ha temuto che qualche serpente fosse nascosto nelle erbe e che sotto forma di elargizione munifica si nasconda qualche interesse particolare; ma qui questo pericolo non c'è. Una donazione o un lascito a quest'opera generosa a pro degli invalidi non può nulla celare; è una espressione troppo alta di un sentimento patriottico e generoso e della gratitudine che tutti sentiamo per i valorosi che hanno data tanta parte di sè per la difesa e per la grandezza della Patria. E non ci dobbiamo arretrare davanti a questa concessione. Quindi io, a nome

della Commissione, vorrei anche dire a nome del Senato, lo rivolgo caldissima preghiera perchè, come rappresentante del Governo, voglia accettare questa aggiunta all'art. 11.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. L'onorevole relatore intende bene quale efficacia abbia sull'animo mio ciò che egli chiama una preghiera e che io chiamo, invece, espressione e manifestazione di un suo desiderio autorealissimo e per lui medesimo e per la Commissione, a nome della quale egli parla: ma tenga anche conto della condizione politica, in cui io mi trovo. Senza dubbio il ministro, che si trova innanzi all'Assemblea, rappresenta tutti i suoi colleghi; ma mentre il Senato è padrone di deliberare ciò che vuole, il ministro, invece, non può, non è in grado di dare il suo consenso senza quello degli altri colleghi. Intanto, la questione ha per sé la presunzione di essere stata esaminata e risolta nel fatto stesso che il disegno fu portato in Consiglio dei ministri, che gli emendamenti furono parimenti considerati in Consiglio di ministri, e che, infine: questi stessi emendamenti concordati è da ritenere sieno pure stati noti al ministro delle finanze. Se non li ha visti, colpa sua; ma questa presunzione vi è, presunzione, del resto, che nel caso presente può avere anche riscontro nel fatto, perchè il fisco è un vero Argo, cui nulla sfugge. Quindi, neppure potrei convenire con l'onorevole relatore che questa omissione sia stata accidentale. Di tutte le attività governative italiane, l'attività più vigile è sempre quella del fisco, e ritenere che non abbia visto questa disposizione non è credibile. Dunque, debbo presumere che il collega delle finanze non sia d'accordo.

Certamente, il Senato è sovrano, è padrone di deliberare quello che vuole; ma io non potrei prestarvi il mio consenso, senza venir meno ai doveri di solidarietà ministeriale.

E poi non ricordo se nella legge, già approvata, per la protezione degli orfani vi sia una simile disposizione, ma credo di no; ed allora non sarebbe possibile, credo, includerla qui, dal momento che non è stata inclusa in quell'altra legge, che avrebbe dovuta essere simmetrica a questa. E, infatti, come si spiegherebbe l'esonerazione dalla tassa di registro per

le donazioni a favore degli invalidi, mentre le donazioni a favore degli orfani dovrebbero parlarla?

Questo complesso di ragioni mi inducono a pregare l'onor. Ferrero a non voler insistere nella sua proposta.

FERRERO DI CAMBIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Debbo dire che troppo è autorevole la preghiera che ci viene dall'onorevole ministro dell'interno perchè la Commissione non l'accoglia.

Non insisteremo quindi sul nostro emendamento.

Mi permetto però di rivolgergli a mia volta una preghiera. Appunto perchè si tratta ad un tempo della legge degli orfani e della legge per gli invalidi di guerra, veda l'onorevole ministro se non sia il caso che con un provvedimento speciale sotto forma di decreto-legge si conceda ai lasciti e alle donazioni a favore degli orfani e degli invalidi di guerra l'esonerazione dei tributi fiscali.

Ella, onorevole Orlando, completerà così l'opera tanto autorevole, tanto sollecita e generosa che come ministro dell'interno ha già dato per uno scopo tanto utile e patriottico.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Convegno pienamente nel desiderio manifestato dall'onorevole relatore, che ringrazio per le gentili espressioni che ha voluto indirizzarmi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 11.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 12.

I mutilati e gli storpi, quando abbiano completato le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità di lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a

quindici giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ, *della Commissione*. A proposito delle case di rieducazione, mi permetto di rivolgere da questo posto all'onorevole ministro della guerra la vivissima raccomandazione che non siano richiamati subitamente i militari, che avessero obblighi di leva, dalle case di rieducazione, quando vi siano comandati per insegnare le arti o per aggiustare o costruire apparecchi. Noi abbiamo vissuto poche ore sotto una minaccia gravissima, quella di perdere quasi tutto il nostro personale addetto alla casa di rieducazione di Torino e alle altre case, perchè si volevano immediatamente richiamare i capi d'arte ed i meccanici ortopedici. Io allora ho pregato l'onorevole ministro della guerra di provvedere perchè non avvenisse questa subitanea rimozione di persone utili, perchè altrimenti avremmo forse dovuto chiudere la casa. Il ministro della guerra ha benevolmente accolto la mia preghiera ed i arte ha deliberato che tutti quei soldati che non avessero la dichiarazione di abilità ai servizi della guerra, fossero trattenuti e che gli altri fossero poi a poco a poco sostituiti. Pregho ancora l'onorevole ministro della guerra di non volere che nel prossimo avvenire o in qualunque momento le case di rieducazione siano private di persone di cui hanno assoluta necessità, se vogliono continuare la loro opera di guerra che è la rieducazione dei mutilati e la costruzione o riparazione degli apparecchi ad essi destinati.

MORRONE, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRONE, *ministro della guerra*. Al Governo sta troppo a cuore il regolare funzionamento delle case di rieducazione perchè quanto ha detto l'onorevole senatore Foà non sia tenuto nella debita considerazione.

FOÀ. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 12.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 13.

I mutilati e gli storpi ammessi negli istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunziato il congedo e a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'Amministrazione dell'istituto o della scuola la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalide non sono stati ancora pronunziati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenerne a suo carico gli invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le Autorità militari del luogo dove gli istituti hanno sede.

SAN MARTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAN MARTINO. Dovrei rivolgere una semplice raccomandazione all'onorevole ministro della guerra.

È vivissimo desiderio di tutti gli ufficiali che hanno riportato così gravi lesioni agli occhi od in altre parti da essere riformati, e quindi da non consentir loro di rimanere in servizio attivo, di continuare ad aver l'onore di portare l'uniforme che essi hanno bagnato del loro sangue per il bene della patria. Non so se allo stato

attuale dei regolamenti ciò sia consentito. Ad ogni modo si tratta di desiderio così giustificato, e che fa tanto onore a coloro che lo manifestano, che mi auguro che l'onorevole ministro ne possa tener conto.

MORRONE, *ministro della guerra*. Assicuro l'onor. San Martino che sarà tenuto conto della sua raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 13.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per la cura e ufficiali e sottufficiali per la disciplina nei centri maggiori di rieducazione professionale.

A questo articolo è proposto un emendamento dall'onor. San Martino ed altri.

SAN MARTINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 14.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 15.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e degli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

Dette licenze potranno sempre consentirsi quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorché gl'invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Anche a questo articolo è proposto un emendamento dall'onor. San Martino.

SAN MARTINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 15.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16.

I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno dall'Amministrazione militare, fino alla data di decorrenza del congedo assoluto e pur rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa, la spesa di cui all'art. 13, uno speciale assegno giornaliero di:

Lire 3.80 per i marescialli maggiori;

Lire 2.80 per i marescialli capi;

Lire 1.80 per i marescialli;

Lire 0.80 per i sergenti maggiori o sergenti;

Lire 0.20 per i caporali maggiori, caporali, e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'art. 13 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sarà posteriore allo scadere dei sei mesi.

(Approvato).

Art. 17.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varrà della industria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una Commissione appositamente istituita dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà invece a carico degli istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

(Approvato).

Art. 18.

Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richia-

mati, trattenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto - sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'art. 5 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620 - pel periodo che corre dalla verificata inabilità all'invio del militare in congedo assoluto.

(Approvato).

Art. 19.

La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

(Approvato).

Art. 20.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Mi pare che questo articolo sia perfettamente inutile, perchè nell'art. 41 della legge sugli orfani di guerra che abbiamo votato pochi giorni fa c'è una disposizione identica; quindi sarebbe un duplicato. L'articolo che ho ricordato dice precisamente così:

«Le disposizioni della presente legge sono estese ai figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro per effetto della guerra».

Per quale ragione si dovrebbe dunque, nel presente disegno di legge, inserire la stessa disposizione?

Propongo pertanto che sia soppresso questo articolo.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. L'osservazione fatta dal senatore Garofalo non può negarsi che abbia un fondamento; ma si può replicare: *quod abundat non nitiat*. Non è male che

qui vi sia il richiamo; danno non ne fa. C'è di mezzo una piccola questione di procedura parlamentare, che spero potrà convincere l'onorevole Garofalo.

Siccome si può sperare che questo disegno di legge possa essere votato oggi stesso e passar subito alla Camera dei deputati, il togliere un articolo potrebbe compromettere la votazione. L'articolo, come ho detto, non nuoce. L'onor. Garofalo ha ragione, se ne potrebbe far di meno; ma ciò non ostante, siccome per se stesso non nuoce e il toglierlo potrebbe, invece, ritardar l'approvazione della legge, io pregherei l'onor. senatore Garofalo di non insistere nella sua proposta.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Io non ho detto di non volere questo articolo; osservavo soltanto che questa disposizione esisteva già nella legge sugli orfani. Ma in seguito alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro dell'interno, non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 20 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 21.

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolanze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di proprietà rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli Istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.

Alle case popolari e economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89.

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o custodite, sono insequestrabili e inalienabili a

tenore dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli, o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 1.

(Approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori e dell'impiego degli invalidi stessi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

È derogato a qualsiasi disposizione di legge di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno, sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il senatore Franchetti propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Il Governo del Re provvederà d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell'interno ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare ed alla compilazione di uno schedario mediante il quale gli organi competenti e specialmente l'Opera nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale ».

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRERO DI CAMBIANO, *relatore*. La Commissione dichiara che accetta questo articolo e che lo riconosce complemento opportuno e necessario alla legge.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Come avevo dichiarato ieri, accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo che diventerà il n. 24 della legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PULLÈ F. L. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ F. L. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dei rispettivi Uffici centrali sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 483, 27 aprile 1915, n. 535 e 18 maggio 1915, n. 668, relativi alla nomina dei furieri maggiori e furieri in congedo ai gradi della vigente gerarchia, alla sospensione dei licenziamenti delle armi di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ed alle dispense dalle chiamate per i militari in congedo (N. 337);

Modificazioni alla legge sull'avanzamento del R. Esercito (N. 326).

FRIZZU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRIZZU. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 475, che sospende fino al 31 dicembre 1915 l'applicazione dei limiti di età di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1906, n. 305, per quanto riguarda i farmacisti militari effettivi (N. 338).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Pullè e Frizzi della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Sull'ordine del giorno.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO, *ministro dell'interno*. Ho domandato la parola sull'ordine dei lavori del Senato.

Nell'ordine del giorno, e precisamente al n. 4, è inscritta la discussione del disegno di legge: « Disposizioni interpretative circa alcuni casi di pretesa ineleggibilità ai Consigli comunali e provinciali ». Si tratta di una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, che fu presentata all'altro ramo del Parlamento e da esso approvata. Ora si trova davanti al Senato, con una relazione dell'onorevole Mazziotti, relazione che conclude per il rigetto della proposta stessa.

Ora, avendo considerato l'argomento, penso anch'io che non si possa approvar quella proposta per alcuni difetti tecnici, su cui non credo sia il caso di dilungarmi. D'altronde, il rigetto puro e semplice, che rimarrebbe negli atti, non motivato, potrebbe pregiudicare la questione in altro senso.

Io, quindi, prenderò l'impegno verso il Senato di riesaminare la questione, delicata, complessa e controversa anche in giurisprudenza, della eleggibilità di coloro che prestano un'opera professionale agli enti pubblici e stabilire se ed in quali casi debbano considerarsi come impiegati. Io vorrei, adunque, riservarmi di studiare la questione e presentare poi le proposte al Senato prima che all'altro ramo del

Parlamento; ma, d'altra parte, essendo la proposta all'ordine del giorno e potendovi così rimanere indefinitamente, vorrei invece invitare il Senato a votare in proposito una sospensione di fronte all'impegno del Governo di presentare nuove proposte.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. L'ufficio centrale accoglie assai volentieri la dichiarazione del ministro perchè effettivamente trattasi di argomento che si presta a qualche incertezza, tanto più ora che sembra che la giurisprudenza suprema sulla questione, cui si riferisce il progetto di legge sia stata alquanto modificata e renda forse inutile l'interpretazione autentica che costituiva il principale oggetto del disegno di legge.

Credo che potrebbe la proposta dell'onorevole ministro essere concretata in questa forma: « Il Senato prende atto delle dichiarazioni del Governo e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Mazziotti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge n. 234 sarà tolto dall'ordine del giorno.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretarii di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretarii numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Arnaboldi, Astengo.

Barinetti, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bettoni, Bollati, Bonasi.

Canevaro, Capotorto, Casalini, Castiglioni, Cataldi, Cavasola, Cefaly, Chimirri, Cruciani-Alibrandi.

D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Brazza, Di Prampero, Dorigo, Durante.

Ferrero Di Cambiano, Figoli, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Foà, Franchetti, Frascara, Frizzi.

Garavetti, Garofalo, Giunti, Giusti Del Giardino, Golgi, Guala, Gualterio, Guidi.

Lamberti, Levi Ulderico, Luciani.

Majnoni D'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manfredi, Marchiafava, Martinez, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Morrone, Muratori.

Palummo, Panizzardi, Pasolini, Passerini Angelo, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Pincherle, Pini, Podestà, Polacco, Ponzà, Pullè Francesco L.

Reynaudi, Ridola, Rossi Giovanni, Ruffini.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino, Schupfer, Scialoja, Sili, Soulier, Spingardi, Spirito.

Taglietti, Tami, Tittoni Romolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Torrigiani Filippo. Valli, Venosta, Viale, Viganò, Vigoni, Villa, Visconti Modrone, Volterra.

Zuccari.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione sul disegno di legge: « Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

Senatori votanti	102
Favorevoli	99
Contrari	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136 contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva (N. 102);

Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, concernente la temporanea sospensione del divieto del lavoro notturno delle donne e dei fanciulli (N. 303);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (N. 322);

Conversione in legge del Regio decreto 1º novembre 1914, n. 1285, concernente l'applicazione dei provvedimenti di tariffa di cui agli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 luglio del 1914, n. 742 (N. 328);

Conversione in legge del Regio decreto

3 gennaio 1915, concernente le vaccinazioni antiftiche nell'esercito e nell'armata (N. 325).

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 472, relativo ai provvedimenti per la costituzione ed il funzionamento degli stati maggiori di alcuni speciali comandi e servizi (N. 334);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale, in data 3 dicembre 1916, n. 1659, contenente le norme per le promozioni, durante la guerra, ai gradi di primo segretario e di primo ragioniere ed ai gradi corrispondenti (N. 332);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale in data 12 ottobre 1916, n. 1570, col quale si ammette il cómputo a favore dei professori italiani d'Istituti d'istruzione superiore della Monarchia austro-ungarica del servizio ivi prestato, qualora siano nominati professori negli Istituti d'istruzione superiore del Regno (N. 331-A).

Conversione in legge del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 29, sulla requisizione delle navi mercantili (N. 295);

Conversione in legge dei Regi decreti: N. 844 del 2 agosto 1914, che approva la Convenzione 28 luglio 1914 con la Società « Puglia » per l'esercizio dei servizi nell'Adriatico; N. 1247 del 24 settembre 1914, riguardante l'abilitazione al grado di capo di 2ª classe di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo; N. 1277 del 25 ottobre 1914, relativo alla vendita di quattro sambuchi; N. 1313 del 19 novembre 1914, riguardante la concessione di una forma complementare ai militari del Corpo Reale equipaggi delle categorie « Cannonieri P. S. » e « Fuochisti O. ed A. »; Numeri 1312, 1311, 1309 e 1310 del 26 novembre 1914, riguardanti la riserva navale (aggiunta all' art. 12 della legge 27 giugno 1909, n. 377), la indennità da concedersi agli ufficiali della riserva e di complemento, modificazioni all'avanzamento degli ufficiali della Regia marina e l'assicurazione contro i rischi di guerra di piroscafi addetti a linee sovvenzionate (N. 294);

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 28 marzo 1917 (ore 20)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 21 MARZO 1917

Protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Art. 1.

È istituito un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra ».

L'Opera nazionale ha sede in Roma ed è amministrata da un Consiglio di diciannove membri. Di questi diciannove membri, quattro sono nominati dal Parlamento, rispettivamente due dal Senato e due dalla Camera dei deputati, e quindici sono nominati con decreto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Essi saranno scelti fra persone di riconosciuta competenza amministrativa e tecnica; vi saranno con esse chiamati delegati dei Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, designati dai rispettivi ministri; membri dei Comitati sorti per l'assistenza degli invalidi della guerra; rappresentanti delle istituzioni pubbliche di beneficenza o di previdenza, che abbiano tra i loro fini principali l'assistenza degli invalidi in genere; e invalidi della guerra.

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente, che durano in carica un biennio e potranno essere rieletti.

Il Consiglio elegge altresì fra i suoi membri quattro delegati, che col presidente o, in sua sostituzione, col vicepresidente costituiscono il Comitato esecutivo, coll'incarico di provvedere all'attuazione dei deliberati del Consiglio, al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione e per tutti i provvedimenti d'urgenza.

I delegati al Comitato esecutivo sono eletti annualmente, e possono essere rieletti.

Il Consiglio di amministrazione si rinnova per intero ogni quadriennio; gli uscenti possono essere riconfermati.

Per deliberazione del Consiglio può inoltre essere ammesso a farne parte, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalità e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore.

L'Amministrazione dello Stato fornirà il personale necessario alla gestione dell'Opera nazionale.

Entro tre mesi dalla data della pubblicazione della presente legge, sarà con decreto Reale emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per il funzionamento dell'Opera Nazionale.

Art. 2.

Sono considerati invalidi, agli effetti dell'articolo 1, i militari, anche se già congedati alla data della pubblicazione della presente legge, e tutti coloro che siano divenuti inabili a lavoro proficuo, o si trovino menomati in grado notevole nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o a infermità incontrate per servizio di guerra, o comunque, per un fatto di guerra.

La dichiarazione d'invalidità, anche pei non militari e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti della presente legge, sarà fatta secondo le disposizioni della legge sulle

pensioni 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) e delle successive disposizioni.

Tale dichiarazione per i non militari è fatta, su proposta dell'autorità sanitaria curante, da apposita Commissione la cui costituzione sarà determinata con le disposizioni del regolamento di cui all'art. 1. Contro la mancata proposta dell'autorità curante, gli interessati potranno ricorrere alla Commissione.

Art. 3.

Compiti dell'Opera nazionale sono:

1° Assistenza sanitaria, ortopedica e protettiva, in quanto non sia stata compiuta dall'Amministrazione militare, e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalide.

2° Assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, sia collocandoli presso istituti adatti, sia presso famiglie, con tutte le modalità e con tutti i poteri che saranno disposti nel regolamento;

3° Assistenza sociale degli invalidi, curandone l'istruzione generale e professionale, al fine di ridurli preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli a una nuova rispondente alle loro abitudini e condizioni sociale ed economica, ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono;

4° Collocamento degli invalidi per l'esercizio dell'antica o di nuova professione;

5° Assistenza medico-legale interamente gratuita per la liquidazione della pensione all'invalide, e assistenza giuridica quando le sue condizioni personali non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela; nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra;

6° Tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione della presente legge, di regolamenti e di disposizioni a favore degli invalidi.

Art. 4.

L'Opera nazionale esplica la sua azione direttamente o per mezzo di organi locali, e sovra tutto col concorso:

a) degli enti pubblici, delle associazioni, dei comitati e degli istituti, che hanno per iscopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi della guerra;

b) delle amministrazioni degli enti pubblici che hanno scopo di istruzione, ricovero, o comunque di assistenza degli invalidi al lavoro in genere;

c) dell'Ispettorato medico dell'industria e del lavoro e degli ispettori dell'industria e del lavoro.

Art. 5.

L'Opera Nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui al comma a) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti Autorità ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione; ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza.

L'Opera nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali Comitati o Istituti là dove non ne siano sorti e può nominare speciali delegati dove lo ritenga opportuno.

Può anche eventualmente promuovere dai prefetti la costituzione d'ufficio di federazioni provinciali fra gli Enti, i Comitati e gli Istituti di cui al comma a) del precedente articolo.

Può richiedere al ministro dell'interno la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti Enti, Comitati e Istituti.

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite col regolamento per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

I militari, che a norma delle vigenti disposizioni fossero dichiarati invalidi di guerra, potranno, quando la infermità consenta loro di

prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'Autorità militare, rimanere in servizio.

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano nel momento della loro chiamata alle armi per l'attuale guerra e per i non militari al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purché abbiano riacquistata la capacità di prestare utile servizio.

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata d'ufficio dall'Amministrazione interessata, in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'Amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente, e qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore.

Art. 7.

Nelle norme da stabilirsi in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 saranno indicate le categorie d'impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il Governo del Re potrà conferire agli invalidi della guerra senza concorso, esclusi i posti di concetto o di ragioneria.

La condizione di invalido della guerra costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi.

In entrambi i casi dovrà risultare da certificato, rilasciato da un sanitario designato dall'Opera nazionale, o dal Comitato locale ad essa collegato, che l'invalido possiede l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per potere esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspira.

In caso di contestazione eccepita dall'Amministrazione, deciderà un collegio composto del medico provinciale, di un medico militare e di altro sanitario delegato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato.

È data facoltà alle singole Amministrazioni di derogare, quando lo ritengano opportuno nell'interesse degli invalidi della guerra, ai limiti di età stabiliti dai rispettivi ordinamenti per le nomine e per le ammissioni ai concorsi.

La preferenza e la precedenza indicate nei primi due comma prendono grado prima di quelle consimili, concesse agli orfani della guerra.

Art. 8.

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovavano nelle condizioni indicate negli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purché ne facciano domanda al rappresentante dell'azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purché dal certificato di un sanitario designato dall'Opera nazionale o dal Comitato locale ad essa collegato risulti che essi abbiano riacquisito la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.

Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli articoli 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 9 del decreto stesso.

Art. 9.

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di invalidi, sono obbligate, — quando abbiano posti disponibili, — al ricovero e all'assistenza degli invalidi della guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorché gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dall'Opera nazionale.

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi della guerra, e, a parità di titoli cogli altri concorrenti, i loro figli.

Nella concessione dei posti gratuiti e delle borse di studio la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani della guerra, quella dei figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Art. 10.

Ogni anno nel bilancio del Ministero dell'interno sarà aperto un capitolo di spesa con uno stanziamento a favore dell'Opera nazionale nella cifra reputata necessaria per sopperire ai fini della presente legge.

Nello stato di previsione del bilancio degli interni per l'esercizio 1916-17, oltre lo stanziamento di lire 500,000 portato dal decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1012, sarà stanziata la somma di lire 1,000,000.

L'Opera nazionale si governerà altresì dei fondi da essa raccolti con lasciti, con donazioni, colle sovvenzioni di Opere pie e di altri istituti.

Il patrimonio residuo dell'Opera nazionale, cessate le necessità derivanti dalla guerra, sarà devoluto a vantaggio di enti che esercitino la protezione degli invalidi per infortuni sul lavoro.

Art. 11.

L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate, erette in enti morali, che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi della guerra, non sono soggette alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per le dette istituzioni, nonchè quelle della legge 1º aprile 1915, n. 462.

L'Opera Nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni, da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute, aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi della guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442.

Col decreto di cui nell'articolo 1 saranno stabilite le norme relative per la vigilanza e la contabilità degli enti sopra indicati.

Art. 12.

I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche-ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il ricupero del massimo possibile di capacità al lavoro,

saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi Istituti o scuole, alle quali dovranno possibilmente tutti fare passaggio per un periodo non inferiore a 15 giorni, quando lo consentano le loro condizioni fisiche e lo richieda il loro stato sociale.

Art. 13.

I mutilati e gli storpi ammessi negli Istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi a spese dell'Amministrazione militare in quella misura che sarà stata prestabilita, ancora che sia nel frattempo pronunciato il congedo e a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'Amministrazione dell'Istituto o della scuola l'inefficacia o l'impossibilità della rieducazione.

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'Istituto o scuola di rieducazione, e l'Amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo.

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gli invalidi negli Istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sovraccennati, quando lo reputi necessario per completare la rieducazione professionale.

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli Istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a Case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale.

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli Istituti o Case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le Autorità militari del luogo dove gli Istituti hanno sede.

Art. 14.

L'Autorità militare fornirà, se richiesta, medici per la cura e ufficiali e sottufficiali per la disciplina nei centri maggiori di rieducazione professionale.

Art. 15.

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il Comando del corpo d'armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'Istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'Istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalide e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli Istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto.

Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorchè gli invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Art. 16.

I militari ricoverati nelle scuole di rieducazione professionale riceveranno, dall'Amministrazione militare fino alla data di decorrenza del congedo assoluto e pur rimanendo a carico dell'Amministrazione stessa la spesa di cui all'art. 13, uno speciale assegno giornaliero di:

Lire 3.80 per i marescialli maggiori;

Lire 2.80 per i marescialli capi;

Lire 1.80 per i marescialli;

Lire 0.80 per i sergenti maggiori o sergenti;

Lire 0.20 per i caporali maggiori, caporali, e soldati, cessando per tutti i militari predetti ogni altro assegno.

Anche per gli ufficiali l'Amministrazione militare terrà a proprio carico la spesa di cui all'art. 13 per la degenza dei medesimi nelle scuole di rieducazione professionale, fino ad un massimo di sei mesi dalla data di ammissione nelle scuole stesse o fino alla data di decorrenza della pensione, se questa sarà posteriore allo scadere dei sei mesi.

Art. 17.

Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni saranno a carico dell'Amministrazione militare, la quale si varrà della indu-

stria nazionale, salvo impossibilità riconosciuta da una Commissione appositamente istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le successive spese di riparazione e di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale. Sarà invece a carico degli Istituti o delle scuole di rieducazione la fornitura degli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'Amministrazione militare.

Art. 18.

Agli effetti del soccorso giornaliero, le famiglie dei militari permanentemente invalidi in conseguenza della guerra avranno lo stesso trattamento delle famiglie di militari richiamati, trattenuti o volontari, anche se tale non sia la condizione dei militari stessi, escluso in ogni caso qualsiasi limite di età nei riguardi della madre. Il soccorso giornaliero sarà corrisposto - sempre limitatamente ai congiunti che abbiano con i militari invalidi i vincoli di parentela indicati nell'art. 5 del Regio decreto 13 maggio 1915, n. 620 - per il periodo che corre dalla verificatasi inabilità all'invio del militare in congedo assoluto.

Art. 19.

La presente legge non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi della guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

Art. 20.

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi della guerra, che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, le disposizioni di legge a favore degli orfani della guerra.

Art. 21.

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli Istituti di credito fondiario e agrario, dalle Casse di risparmio e dagli altri Istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, spe-

ciali agevolozze di saggio d' interesse e di ammortamento, di modalit  e di limiti del credito per l'acquisto di un terreno coltivabile o di propriet  rustica e per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta.

Gli Istituti suddetti vi rimangono autorizzati con la presente legge.

Alle case popolari o economiche acquistate o costruite dagli invalidi a tenore di questo articolo sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi III e V della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89.

I terreni coltivabili, le propriet  rustiche, le case popolari o economiche cos  acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 29 della legge 27 febbraio 1908 (testo unico) n. 89, sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova e i figli, o gli eredi, hanno facolt  di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento integrale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potr  anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalit  e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all'art. 1.

Art. 22.

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sar  obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori e dell'impiego degli invalidi stessi si potr  tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ci  colle norme che saranno stabilite in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge.

Art. 23.

La presente legge andr  in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

È derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell'interno, sar  presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell'Opera nazionale per gli invalidi della guerra.

Art. 24.

Il Governo del Re provveder  d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell'interno ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare ed alla compilazione di uno schedario, mediante il quale gli organi competenti e specialmente l'Opera nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.